

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE



ORIGINALE

FN

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE.
Legge Pinto.

R.G.N. 29989/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 2207

- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente - Rep. 734
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - Ud. 09/12/2009
- Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 02207/10

sul ricorso 29989-2008 proposto da:

~~XXXXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXXXX~~),
~~XXXXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXXXX~~), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso
l'avvocato ~~XXXXXXXXXXXX~~, rappresentati e difesi
dall'avvocato ~~XXXXXXXXXXXX~~, giusta procure in calce
al ricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva
dal Sig. *Di Sarno*

per diritti €
il 9 FEB 2010

IL CANCELLIERE

2009

2896

- ricorrenti -

contro


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositato il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 24 luglio 2008, la Corte d'appello di Roma, respinse la domanda proposta il 13 marzo 2006 dal signor Antonio Di Sarno, di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento fallimentare nel quale era creditore insinuato. Lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo in data 6 ottobre 1989, e il procedimento non era ancora concluso, ma il ricorrente non aveva evidenziato le cause della lamentata durata in relazione alle peculiarità della procedura fallimentare, e in particolare se il ritardo fosse imputabile all'organo procedente negli adempimenti di competenza.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor Antonio Di Sarno con ricorso notificato in data 9 dicembre 2008, con cinque mezzi d'impugnazione.

L'Amministrazione non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso si denuncia per vizi di motivazione l'impugnata sentenza, che ha argomentato il rigetto della domanda con la mancata esposizione in merito all'individuazione delle responsabilità del ritardo.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Teccherini

Entrambi i mezzi sono inammissibili, per mancanza della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, com'è richiesto a pena d'inammissibilità dall'art. 366 bis cpv. c.p.c., vigente *ratione temporis*.

Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 3 e la violazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 89 del 2001, nonché dell'art. 6 § 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si deduce che nel ricorso introduttivo era stata richiesta l'acquisizione di tutti gli atti del procedimento, e che la corte, senza dar corso alla richiesta, aveva rigettato la domanda a causa del difetto di allegazione e prova. Si pone pertanto il quesito se, nel giudizio ex lege n. 89 del 2001, la mancata acquisizione da parte del giudice del fascicolo del procedimento, come richiesto dal ricorrente, integri la violazione delle norme invocate, in particolare nel caso di rigetto della domanda per carenza di allegazione e prova.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione delle medesime disposizioni di cui al motivo precedente, e

Il cons. rev. est.
dr. Aldo Ceccherini

si formula il quesito se, nel giudizio per l'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura fallimentare, il ricorrente, adducendo la sua qualità di creditore ammesso, indicando la data in cui la procedura è iniziata, precisando se essa sia pendente o definita, abbia sufficientemente allegato e dimostrato le circostanze addotte a fondamento della sua domanda, spettando poi al giudice accertare se la violazione allegata sia sussistente, considerando la complessità del caso ed in relazione alla stessa il comportamento delle parti e del giudice nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, onerandosi di acquisire il fascicolo della procedura fallimentare se necessario ai fini di tale adempimento.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione delle regole sull'onere della prova, avendo il ricorrente provato l'irragionevole durata del processo, e gravando sulla convenuta Amministrazione l'onere di provare la sussistenza di elementi impeditivi, e si formula un quesito di diritto coerente con tali premesse difensive.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

I tre motivi, intimamente collegati perché vertenti sull'accertamento della durata ragionevole del processo, devono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.

E' da premettere che, nel giudizio proposto a norma degli artt. 2 e 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'equa riparazione del danno cagionato dall'irragionevole durata del processo presupposto, laddove questo sia un processo fallimentare, la durata deve essere commisurata, per il creditore insinuato, con riferimento al periodo compreso tra la proposizione della domanda di insinuazione al passivo e la distribuzione finale del ricavato (v. Cass. 3 ottobre 2005 n. 19285).

Quanto alle norme da applicare nel giudizio sull'equa riparazione, l'interpretazione degli artt. 2, comma due e 3 comma cinque della legge 24 marzo 2001 n. 89, che regolano rispettivamente il potere del giudice e l'onere della parte istante, non può prescindere dalle ragioni ispiratrici della disciplina, intesa ad apprestare in favore della vittima un rimedio alle conseguenze della violazione analogamente alla tutela offerta nel quadro dell'istanza internazionale, e

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

dall'esigenza di adottare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, imposta dall'esplicito riferimento - nella descrizione della fattispecie normativa che dà luogo ad equa riparazione - alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1 della Convenzione (essendo l'interpretazione di questa norma riservata alla CEDU). Dovendosi riconoscere la consistenza di diritto soggettivo all'interesse della parte ad ottenere la definizione del giudizio presupposto entro un termine ragionevole, e dovendosi adottare - in conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - dei parametri di ragionevolezza della durata del processo, seppure flessibili in ragione delle particolarità della fattispecie, da applicare in mancanza di ragioni che giustifichino una diversa conclusione, non può addossarsi alla parte altro onere che quello di allegare e provare una durata irragionevole del processo, come tale idonea a fare fondamento alla sua domanda, fatti salvi gli accerta-

Il cons. rev. est.
dr. Aldo Coccherini

menti che, d'ufficio o su istanza dell'amministrazione convenuta, indirizzino la causa ad un esito diverso (per un analogo orientamento v. già Cass. 13 aprile 2005 n. 7664). A questo riguardo si deve ricordare, infatti, che il procedimento segue le forme semplificate del rito camerale e che il giudice ha il potere di assumere informazioni d'ufficio (art. 738 ult. co. c.p.c., richiamato dall'art. 3 comma 4 della legge n. 89 del 2001), mentre la parte ha la facoltà, e non l'onere in senso tecnico, di chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione (art. 3 comma 5 della legge n. 89 del 2001).

In mancanza di elementi rilevanti a questo riguardo, che siano stati accertati dal giudice di merito, deve ritenersi che la durata del processo fallimentare non possa ragionevolmente superare i cinque anni, e che la durata ulteriore sia indennizzabile a norma della citata legge n. 89 del 2001.

L'impugnato decreto, respingendo la domanda di equa riparazione proposta dal creditore insinuato al passivo di un processo fallimenta-

re, che ha avuto una durata considerevolmente superiore, con l'argomento che il richiedente non aveva evidenziato le cause della lamentata durata in relazione alle peculiarità della procedura fallimentare, e in particolare se il ritardo fosse imputabile all'organo procedente negli adempimenti di competenza, è affetto dal denunciato vizio di violazione degli artt. 2 comma due, e 3 comma cinque della legge 24 marzo 2001 n. 89, e deve essere cassato, in base al principio seguente:

In tema di determinazione della ragionevole durata del processo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, la parte assolve l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda esponendo gli elementi utili a determinare la durata complessiva del giudizio presupposto, salvi i poteri della corte di accertare, d'ufficio o su sollecitazione dell'amministrazione convenuta, le cause che abbiano giustificato in tutto o in parte la durata del procedimento; e deve ritenersi che, se non siano stati accertati elementi di fatto idonei a giustificare una maggiore durata anche in relazione alla complessità del caso, la durata ragionevole del processo fallimentare non possa superare i

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

cinque anni, con la conseguenza che la durata ulteriore è indennizzabile a norma della citata legge n. 89 del 2001.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di merito, con la condanna dell'amministrazione al pagamento, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo presupposto, protrattosi per quasi dodici anni oltre il termine ragionevole di cinque anni dalla domanda di insinuazione al passivo, della somma di € 11.250,00, con gli interessi legali dalla domanda. Sono inoltre a carico dell'amministrazione le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P. q. m.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero al pagamento dell'equa riparazione liquidata in complessivi € 11.250,00, con gli interessi legali dalla domanda; lo condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per il giudizio di merito in € 380,00 per diritti, € 600,00 per onorari e € 50,00; e per il giudizio di legittimità


Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

10

in € 800,00, di cui € 700,00 per onorari, oltre alle
spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione della Corte suprema di cassazione, il
giorno 9 dicembre 2009.

Il cons. estensore


Aldo Ceccherini
Aldo Ceccherini

Il Presidente.

Paolo Vittoria
Paolo Vittoria.

IL CANCELLIERE
Daniela Colajanto
Daniela Colajanto

Depositato in Cancelleria

29 GEN 2010

IL CANCELLIERE
Daniela Colajanto
Daniela Colajanto

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini